

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NUOVE SANZIONI  
AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ICI  
Decreto Legislativo del 18/12/97 n. 473**

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 27 luglio 1998 divenuta esecutiva il 29/8/98  
Modifiche ed integrazioni approvate con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 23 dell'8/2/99 divenuta  
esecutiva il 14/3/99 e n. 87 del 28/6/99 divenuta esecutiva il 31/7/99  
ai sensi dell'art. 52 del D.L.vo 446 del 15/12/97*

**ART. 1**

***Omessa dichiarazione o denuncia***

In caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la **sanzione amministrativa dal 100% al 200%** del tributo dovuto, con un minimo di L. 100.000 (art. 14 del D. L.vo 473/97 che modifica e sostituisce l'art. 14 del D. L.vo 504/92).

**ART. 2**

***Infedele dichiarazione o denuncia***

Nel caso in cui la dichiarazione o la denuncia siano infedeli si applica la **sanzione amministrativa dal 50% al 100%** della maggiore imposta dovuta.

**ART. 3**

***Elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta***

Nel caso in cui l'omissione o l'errore si riferiscano ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la **sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000**. Quest'ultima sanzione si applica anche in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari entro 60 gg. dalla richiesta o per la loro mancata, incompleta o infedele compilazione.

**ART. 4**

***Riduzione***

Le sanzioni indicate negli articoli 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene l'adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

**ART. 5**

***Regime transitorio: sanzione più favorevole***

Le nuove sanzioni si applicano agli errori ed omissioni commessi dopo il 1° aprile 1998, data di entrata in vigore dei predetti Decreti e alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data suindicata.

Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi successive o il presente Regolamento stabiliscono sanzioni di diversa entità, si applica la norma più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo (art. 3 comma 3 e art. 25 comma 1 del D. L.vo 472/97).

**ART. 6**  
**Vigenza**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività, ai sensi dell'art. 17, comma 33 della Legge 15/5/97 n. 127.